



Regione Lombardia

DECRETO N° 13878

Del 28.11.2008


Identificativo Atto n. 1242

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO - FIERE, MOSTRE, MERCATI -

Il presente decreto è stato approvato
dal Consiglio Regionale della Lombardia
in data 28/11/2008.





Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

VISTI:

- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, in particolare l'art.21;
- l'O.M. 12 aprile 2008 "*Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi nonché le relative movimentazioni*";
- l'O.M. 12 aprile 2008 "*Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza delle Peste suina classica*"

CONSIDERATA la situazione epidemiologica del centro Italia, caratterizzata da focolai di malattia vescicolare, di recente insorgenza, le cui correlazioni epidemiologiche sono tuttora oggetto di indagine;

CONSIDERATO il potenziale pericolo di propagazione della malattia vescicolare suina collegato alla movimentazione dei suini ed in particolare alla movimentazione degli automezzi adibiti al trasporto di detti animali

RITENUTO di dover adottare urgenti misure sanitarie atte ad impedire una eventuale diffusione dell' infezione negli allevamenti suini lombardi;

CONSIDERATO che fiere, mostre e mercati zootecnici, rappresentano, un potenziale fattore di rischio di propagazione dell'infezione, in virtù della elevata concentrazione di animali di diversa provenienza e delle condizioni che facilitano il contatto diretto ed indiretto tra gli stessi animali

RITENUTO, in considerazione dei fattori sopra valutati, di disporre il divieto immediato di introdurre animali della specie suina in fiere, mostre e mercati;

RITENUTO che, in caso di violazione alle disposizioni del presente provvedimento, si





Regione Lombardia

applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225

RITENUTO di rendere immediatamente applicabile tale provvedimento e di pubblicarlo sul sito Web della D.G.Sanità;

VISTA la L.R. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di disporre il divieto immediato di introdurre animali della specie suina in fiere, mostre e mercati su tutto il territori regionale;
2. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
3. di rendere immediatamente applicabile tale provvedimento e di pubblicarlo sul sito Web della D.G.Sanità;

Il Dirigente
dell'Unità Organizzativa Veterinaria
(Mario Astuti)

